



	<b>Capitolato d'oneri</b>
--	---------------------------

**PROCEDURA APERTA, INDETTA AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/06, PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELL’IMPLEMENTAZIONE DI UN CENTRO RISORSE CHE EROGHI SERVIZI DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE, CONSULENZA E NETWORKING DESTINATI AGLI OPERATORI DEI LABORATORI URBANI DEL PROGRAMMA BOLLENTI SPIRITI**

**CIG : 3198035DF4**



## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente bando fa riferimento alla D.G.R. n.778 del 26 aprile 2011 "Bollenti Spiriti. Linee di Indirizzo e disposizioni attuative per la redazione del Programma di Intervento 2011".

### **Art. 1 - Premesse e obiettivi dell'iniziativa**

La Regione Puglia, all'interno del Programma per le politiche giovanili Bollenti Spiriti, sta promuovendo la nascita dei "Laboratori Urbani".

Vecchie scuole, palazzi storici, antichi monasteri, ex mattatoi, mercati abbandonati, capannoni industriali in disuso vengono ristrutturati e rifunzionalizzati per diventare nuovi spazi pubblici per la cultura, la creatività e l'apprendimento, dedicati ai giovani pugliesi.

Ogni Laboratorio Urbano ha contenuti e caratteristiche proprie: luoghi per l'arte, lo spettacolo e il recupero delle tradizioni; luoghi di uso sociale e sperimentazione delle nuove tecnologie; servizi per il lavoro, la formazione e l'imprenditorialità giovanile; spazi espositivi, di socializzazione e di ospitalità.

Circa quaranta Laboratori Urbani sono già attivi, altri avvieranno le loro attività tra il 2011 ed il 2012.

La gestione dei Laboratori Urbani è affidata dai Comuni pugliesi beneficiari di finanziamento ad organizzazioni private (associazioni, cooperative, aziende, ecc.) attraverso procedure di evidenza pubblica.

I profili dei gestori dei Laboratori Urbani sono molto vari: tra essi, ci sono imprese culturali e associazioni locali di base, organizzazioni del terzo settore ed enti di formazione.

La differente natura delle organizzazioni titolari della gestione si riverbera sulle competenze e sulle modalità di conduzione: alcuni Laboratori Urbani sono più attivi nella realizzazione di eventi, altri sono più solidi nella formazione e nell'orientamento, altri sono esperti in progettazione e fund raising.

In generale, emerge la necessità di:

- potenziare le competenze generali e specialistiche degli operatori dei Laboratori Urbani
- innescare relazioni di apprendimento con esperti e tra pari
- creare occasioni di confronto e co-progettazione tra Laboratori Urbani e tra Laboratori Urbani e altre realtà culturali e sociali dalle caratteristiche simili.



Attraverso la presente iniziativa, dunque, La Regione Puglia intende creare un Centro Risorse a servizio dei Laboratori Urbani in grado di erogare prestazioni di formazione, informazione, consulenza e networking per:

- potenziare le performance dei singoli Laboratori Urbani, migliorando le competenze degli operatori in analisi, progettazione, gestione e sviluppo di progetti culturali;
- sostenere la nascita di una comunità tra i gestori dei Laboratori Urbani, intensificando le relazioni e le occasioni di incontro, la condivisione di obiettivi ed azioni e il lavoro comune;
- fornire agli operatori dei Laboratori Urbani conoscenze e strumenti per individuare e costruire nuove forme di sostenibilità economica
- favorire la costruzione di relazioni e di reti nazionali ed internazionali con esperienze di gestione di spazi pubblici per la creatività e la cultura con caratteristiche simili a quelle dei Laboratori Urbani.

## **Art. 2 - Descrizione dei servizi oggetto di appalto**

La Regione Puglia bandisce una gara d'appalto avente ad oggetto la progettazione e l'implementazione di un Centro Risorse a servizio dei Laboratori Urbani in grado di erogare prestazioni di formazione, informazione, consulenza e networking.

Tali prestazioni dovranno prevedere in via prioritaria:

1. la progettazione e la realizzazione di attività di formazione destinate ad operatori dei Laboratori Urbani;
2. la progettazione e la realizzazione di eventi di formazione residenziali destinati ad operatori di Laboratori Urbani;
3. la costruzione di banche dati e strumenti informativi destinati ai Laboratori Urbani;
4. la progettazione e la realizzazione di attività di consulenza e tutoring per gli operatori dei Laboratori Urbani;
5. la realizzazione di visite ad esperienze nazionali ed estere destinate agli operatori dei Laboratori Urbani;
6. l'assistenza allo sviluppo di progetti di rete da parte dei Laboratori Urbani;
7. la progettazione e la realizzazione di una comunità di pratiche dei Laboratori Urbani.

Il progetto di attuazione che i concorrenti dovranno presentare nell'ambito dell'offerta tecnico-organizzativa dovrà contenere:



- a. descrizione delle attività di formazione destinate agli operatori dei Laboratori Urbani;
- b. descrizione degli eventi di formazione residenziali destinati ad operatori di Laboratori Urbani;
- c. descrizione delle banche dati e strumenti informativi destinati ai Laboratori Urbani;
- d. descrizione delle attività di consulenza e tutoring per gli operatori dei Laboratori Urbani;
- e. descrizione delle visite previste ad esperienze nazionali ed estere destinate agli operatori dei Laboratori Urbani;
- f. descrizione delle attività di assistenza allo sviluppo di progetti di rete da parte dei Laboratori Urbani;
- g. descrizione delle modalità di costruzione e di manutenzione della comunità di pratiche dei Laboratori Urbani;
- h. descrizione del modello organizzativo, ovvero delle risorse umane, delle modalità e degli strumenti di gestione operativa delle attività oggetto di fornitura;
- i. piano dei costi;
- j. cronoprogramma delle attività.

Il progetto di attuazione dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- a. Le attività di formazione destinate agli operatori dei Laboratori Urbani dovranno:
  - fornire elementi di conoscenza teorici, metodologie e strumenti di analisi e di intervento sui temi propri del management culturale (ad es. scenari e opportunità delle politiche per la creatività e del mercato culturale, project management, aspetti organizzativi per la gestione di spazi culturali, marketing culturale, fundraising per la cultura, cooperazione culturale, ecc.);
  - essere svolte in diverse modalità (ad es. moduli formativi, workshop e seminari brevi, testimonianze, ecc.);
  - dare risalto ad esperienze realizzate ed in corso su temi coerenti con le attività ed i servizi svolti nei Laboratori Urbani, attraverso il coinvolgimento diretto di operatori ed esperti;
  - prevedere metodi e tecniche didattiche partecipative ed interattive;
  - prevedere l'opportunità di replicare le sessioni formative in località differenti del territorio regionale in modo da garantire ai fruitori la maggior prossimità territoriale possibile;
  - essere destinate ad un numero massimo di 300 fruitori.
- b. Gli eventi di formazione residenziale destinati agli operatori dei Laboratori Urbani dovranno:



- permettere il team building tra gli operatori dei Laboratori Urbani;
- favorire il confronto e lo scambio di competenze ed esperienze;
- fornire nuove conoscenze e sperimentare nuove metodologie di lavoro;
- verificare in itinere, calibrare *step by step* ed implementare le azioni messe in campo dal Centro Risorse;
- avere un carattere residenziale o semi-residenziale;
- ripetersi due volte nel corso del progetto, anche in location differenti sul territorio regionale;
- essere destinati a circa 300 fruitori.

c. Le banche dati e strumenti informativi destinati ai Laboratori Urbani dovranno:

- favorire accesso ad informazioni ed opportunità disponibili (avvisi, bandi, news, ecc.) in settori pertinenti con le attività ed i servizi erogati dai Laboratori Urbani;
- permettere l'accesso al materiale didattico e di approfondimento legato alle attività e agli eventi formativi;
- essere costantemente aggiornati;
- essere consultabili on-line sul sito <http://bollenti.spiriti.regione.puglia.it>.

d. Le attività di consulenza e tutoring per gli operatori dei Laboratori Urbani dovranno:

- fornire, in modo personalizzato e contestualizzato, pareri, indicazioni, assistenza ed affiancamento per la progettazione e lo sviluppo di attività e servizi realizzati da ciascun Laboratorio Urbano;
- essere svolte sia in presenza che on line;
- essere svolte da uno staff di specialisti e di esperti.

e. Le visite ad esperienze nazionali ed estere destinate agli operatori dei Laboratori Urbani dovranno:

- integrare i servizi offerti dal Centro Risorse permettendo il confronto diretto con differenti esperienze di progettazione e di gestione di spazi e progetti culturali;
- essere destinate ai fruitori delle attività formative;
- prevedere l'adesione complessiva di circa 300 partecipanti;
- prevedere eventuali forme di contribuzione economica da parte dei partecipanti.

f. Le attività di assistenza allo sviluppo di progetti di rete da parte dei Laboratori Urbani dovranno:

- garantire lo sviluppo di progetti di rete tra Laboratori Urbani, favorendo la messa in pratica delle conoscenze progressivamente acquisite;



- essere svolte da uno staff di specialisti ed esperti.

g. La comunità di pratiche dei Laboratori Urbani dovrà:

- permettere la condivisione delle conoscenze distribuite già presenti della rete;
- favorire lo scambio delle competenze, l'apprendimento cooperativo e la collaborazione tra gli aderenti;
- essere realizzata sia attraverso modalità on-line sul sito <http://bollentispiriti.regione.puglia.it> (ad es. forum, piattaforme wiki, ecc.) che in presenza (ad es. incontri, scambi di operatori, sessioni di autoformazione, ecc.);
- prevedere la presenza di animatori di comunità con funzione di stimolo e manutenzione delle relazioni e delle dinamiche interne;
- caratterizzarsi come attività costante durante lo svolgimento del progetto.

h. Il modello organizzativo delle risorse umane, delle modalità e degli strumenti di gestione operativa delle attività oggetto del bando dovrà contenere;

- l'indicazione del numero e della tipologia di professionalità coinvolte per ciascuna azione, con l'indicazione dei profili curricolari;
- l'indicazione dettagliata delle attività utili allo svolgimento di ciascuna azione;
- l'indicazione degli strumenti di gestione, monitoraggio e valutazione delle attività.

i. In riferimento al piano dei costi, il progetto di attuazione dovrà contenere l'elenco dettagliato delle voci di costo e della relativa allocazione delle risorse economiche, espresse in termini percentuali.

j. In riferimento al cronoprogramma, il progetto di attuazione dovrà contenere uno sviluppo cronologico delle singole attività del progetto, suddiviso per fasi, per una durata complessiva di 18 mesi.

Il progetto di attuazione sarà oggetto di progettazione esecutiva dei contenuti, delle modalità di erogazione dei servizi e della tempistica relativa alla realizzazione delle specifiche fasi di sviluppo. Tale progettazione esecutiva dovrà essere effettuata nella fase di avvio della fornitura (entro massimo 60 giorni dalla stipula del contratto) e comunque prima dell'avvio effettivo delle attività, nelle modalità indicate dal successivo art. 6.

### **Art. 3 - Modalità di pagamento e di rendicontazione**

Il Responsabile del procedimento, a seguito della sottoscrizione del contratto regolante i rapporti tra Regione Puglia ed appaltatore, provvede alla predisposizione degli atti di erogazione del finanziamento, con le modalità di seguito descritte.



A) Anticipazione pari al 15% dell'importo di aggiudicazione del servizio a seguito dei seguenti adempimenti da parte dell'aggiudicatario:

- presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa;
- sottoscrizione del contratto di appalto;
- presentazione di domanda di pagamento.

B) Tre erogazioni successive pari al 25% dell'importo di aggiudicazione del servizio, fino al limite massimo 90% dell'importo di aggiudicazione del servizio stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte dell'aggiudicatario:

- presentazione di fatture per un importo pari al 25% dell'importo di aggiudicazione del servizio;
- presentazione di relazioni descrittive delle attività e dei servizi svolti in ottemperanza del contratto, contenente, tra l'altro, rendicontazione delle spese sostenute nella misura rispettivamente del 40%, del 65% e del 90% dell'importo di aggiudicazione del servizio;
- presentazione di domande di pagamento.

C) Erogazione finale nell'ambito del residuo 10% dell'importo di aggiudicazione del servizio, a seguito dei seguenti adempimenti da parte dell'aggiudicatario:

- presentazione di relazione finale contenente le informazioni riepilogative in merito all'esecuzione del contratto, al rispetto degli obblighi contrattuali ed alle eventuali modifiche del contratto intervenute;
- presentazione di fattura per un importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione del servizio;
- presentazione di domanda di pagamento.

#### **Art.4 - Durata del servizio**

Le prestazioni oggetto del presente bando dovranno avere una durata di **18 mesi** dall'avvio del servizio dalla data di sottoscrizione del contratto.

#### **Art. 5 - Comitato tecnico**

La realizzazione dei servizi oggetto dell'appalto sarà coordinata da comitato tecnico appositamente costituito. Comporranno tale organo:

- il Dirigente del Servizio Politiche Giovanili o un suo delegato;
- un funzionario del Servizio Politiche Giovanili impegnato nella realizzazione dell'iniziativa Laboratori Urbani;



- il coordinatore tecnico dell'aggiudicatario;
- un operatore dell'aggiudicatario.

Il Comitato tecnico avrà i seguenti compiti:

- definire, nella fase di avvio della fornitura, la progettazione esecutiva dei contenuti, delle modalità di erogazione dei servizi e della tempistica relativa alla realizzazione delle specifiche fasi di sviluppo del progetto;
- rendere costante l'interazione tra stazione appaltante e aggiudicatario per quel che attiene agli aspetti amministrativi e tecnici, al fine di rendere spedito e certo il processo di realizzazione del servizio;
- favorire l'acquisizione dei dati e informazioni in possesso della Regione Puglia e agevolare le relazioni con i beneficiari finali dei servizi oggetto di appalto;
- realizzare relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori, con elementi di analisi e di proposta circa eventuali azioni migliorative, anche al fine di rimodulare l'offerta dei servizi sulla base delle necessità emergenti.

#### **Art. 6 - Tempi e revoche**

L'avvio delle attività dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di stipula del contratto .

La revoca dell'appalto potrà avvenire:

- a) in caso di mancato rispetto dei tempi relativi per inizio e termine lavori;
- b) in caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione;
- c) in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente bando;
- d) in caso di accertata falsità delle informazioni rese;
- e) in caso di non corrispondenza del progetto in corso di realizzazione e/o realizzato, con il progetto previsto e approvato.

Il servizio dovrà essere completato entro e non oltre 18 consecutivi dall'avvio dei lavori.

La revoca dell'appalto comporta la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data di erogazione delle suddette somme.

#### **Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di provincia di Bari della





notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Art. 8 - Verifica finale**

A chiusura del presente affidamento l'appaltatore dovrà presentare una relazione finale, sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale sia possibile evincere la realizzazione delle attività svolte ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

A seguito della regolare esecuzione del servizio, il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvederà alla erogazione del saldo finale.

### **Art. 9 - Obblighi ed oneri dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni**

L'appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nello schema di contratto, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico, in stretta sinergia con il Servizio Politiche Giovanili;
- b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per la Regione, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento delle attività previste per l'esecuzione del contratto;
- c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- e) comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell' art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- f) non modificare il numero e la tipologia delle professionalità coinvolte e non sostituire i componenti indicati nell'offerta nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione;
- g) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia;
- h) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, l'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e



normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio pugliese;

- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta della Regione, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione Puglia o di terzi.

L'appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati alla Regione Puglia e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente disciplinare e/o derivanti dal contratto, solleva Regione Puglia, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Regione Puglia e/o dell'appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione Puglia, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore terrà sollevata ed indenne la Regione Puglia da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di



assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non risposdenze alle prescrizioni della presente gara.

La Regione Puglia potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

### **Art. 10 - Penalità**

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità indicate nell'offerta tecnica e/o fissate di volta in volta con l'Amministrazione Regionale comporta, previa contestazione formale degli addebiti ed esame delle controdeduzioni formulate dall'appaltatore, l'applicazione di una penale, il cui importo è compreso tra un minimo di EURO 10.000,00 ed un massimo di EURO 50.000,00 L'anzidetta quantificazione sarà determinata in relazione alla gravità dell'inosservanza contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

### **Art. 11 - Divieto di cessione del contratto**

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'Aggiudicatario, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

### **Art. 12 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 28 recante la "disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ogni infrazione al suddetto obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata L.R. Puglia n. 28/2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior



favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la validità del contratto.

L'appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Puglia effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del presente contratto e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

### **Art. 13 - Variazioni, recesso dal contratto e inadempienze**

Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del Disciplinare di gara e dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Regione si riserva di concordare, con l'appaltatore, le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione appaltante.

La Regione Puglia, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.



La Regione Puglia accerta, tramite il responsabile unico del procedimento, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto provvede all'immediata contestazione all'appaltatore di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L'appaltatore potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Regione appaltante per cause non imputabili all'appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Regione Puglia di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

La Regione Puglia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'appaltatore. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare o di prestazione del servizio insufficiente, la Regione Puglia procederà a fissare all'appaltatore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 14 - Clausola risolutiva espressa**

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 5% dell'importo contrattuale;
- venir meno in capo all'appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del



servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel presente disciplinare;

- mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
- reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;
- sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione della Regione.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione Puglia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto alla Regione Puglia di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione Puglia rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione Puglia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.

#### **Art. 15 - Risoluzione per inadempimento**

Il contratto potrà, altresì, risolversi, oltre che nei casi di inosservanza degli obblighi indicati nel Capitolato speciale d'appalto, anche nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando l'appaltatore, ricevuta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottempererà entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 16 - Diritti d'autore e proprietà delle risultanze**

La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'appaltatore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'appaltatore, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla vendita di attrezzature o di programmi o dall'adozione di dispositivi o



soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la Regione.

Tutti i prodotti previsti e non previsti, generati nel corso del servizio oggetto del presente appalto, rimangono di esclusiva proprietà della Regione.

#### **Art. 17 - Responsabilità**

L'appaltatore solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà, derivare, pertanto, a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### **Art. 18 - Rinvio a norme vigenti**

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato d'oneri e nel contratto, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

#### **Art. 19 - Spese contrattuali**

Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi saranno a carico dell'aggiudicatario che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.

#### **Art. 20 - Clausola finale**

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri e nel bando.